

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3582

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale

Presentata il 3 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni l'Europa ha subito un vero e proprio assalto migratorio, alla cui genesi hanno contribuito numerosi fattori, riconducibili sia a squilibri demografici strutturali a cavallo dell'area mediterranea che alla grande instabilità diffusasi sulla sponda sud del bacino mediterraneo. È venuta infatti meno con le « primavere arabe » e soprattutto con i numerosi conflitti che ne sono derivati l'intera rete di rapporti e di relazioni con la quale nel 2010 si era riusciti ad arginare il fenomeno.

Esiste inoltre il fondato sospetto che alcuni Stati e qualche formazione politica non riconosciuta — come il Governo formatosi intorno al Congresso libico nazio-

nale sorto a Tripoli — abbiano utilizzato la leva migratoria per indebolire la coesione dell'Europa e condizionarne l'agenda politica. I 3 miliardi di euro promessi dalla Commissione europea alla Turchia affinché questa provveda a trattenere gli immigrati in transito sul suo territorio sono in fondo un implicito riconoscimento del fatto che questo dubbio si è insinuato anche a Bruxelles. Non pare peraltro che il comportamento tenuto dai turchi sia significativamente cambiato, come prova lo stillicidio di naufragi e di morti che si continua a registrare nel mar Egeo.

Le politiche finora messe in campo per fronteggiare l'emergenza non hanno dato frutto. Il tentativo di ottenere il ricolloca-

mento in altri Stati dell'Unione europea degli aspiranti rifugiati giunti nel territorio del nostro Paese si è risolto in un palese fallimento. Le autorità europee accusano anzi l'Italia di non identificare neppure chi arriva, sempre più spesso a bordo di navi della nostra stessa Marina Militare o comunque appartenenti a flotte alleate, compromettendo la sostenibilità dello Spazio unico europeo, già messa a rischio dal terrorismo jihadista e dal fenomeno dei *foreign fighters*. Si tende a negare la natura penale della condizione di clandestinità. Non vengono operati rimpatri, se non in numero simbolico in rapporto all'effettiva magnitudine del fenomeno e spesso solo quando a imporli sono considerazioni relative alla sicurezza nazionale.

Mentre spetta all'azione diplomatica e militare degli Stati e delle alleanze il compito di trovare gli strumenti per l'indispensabile stabilizzazione delle zone da cui giungono gli immigrati clandestini, è nostra opinione che qualcosa debba essere fatta per scoraggiare i viaggi che conducono verso le nostre terre, agendo sul calcolo economico che fanno coloro che tentano la sorte.

Occorrono, ad esempio, più respingimenti accompagnati e ostacoli più significativi agli ingressi. In questo modo si rendono infatti più incerti il raggiungimento del traguardo e il successo dell'investimento economico alla base della decisione dei singoli di emigrare. I muri servono, ma non sono impermeabili e vanno integrati con altre misure dissuasive.

In questa stessa prospettiva, ci pare possano essere inseriti i provvedimenti appena adottati dal Regno di Danimarca e la legislazione che si è data fin dal 1998 la Svizzera, i cui contenuti si vogliono con questa iniziativa legislativa recepire nel nostro Paese.

Gli svizzeri prelevano all'aspirante rifugiato tutto ciò che eccede 860 euro di valore, in soldi o in preziosi, per estendere ai migranti la partecipazione alle spese che lo Stato deve sostenere per pagarne il soggiorno fino all'accoglimento della domanda di asilo o il rimpatrio in caso di

mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Il Governo danese ha invece raggiunto un accordo con l'opposizione socialdemocratica per confiscare ai profughi tutto ciò che eccede l'equivalente di 1.350 euro, con l'eccezione dei beni di particolare valore affettivo come le fedi nuziali. Una legge che prevede questa misura è stata quindi votata a larga maggioranza dal Parlamento di Copenhagen, il 26 gennaio 2016, con 81 voti favorevoli su 109 espressi.

La motivazione con la quale il Ministro degli esteri danese, Kristian Jensen, ha difeso la misura rispetto ai rilievi sollevati nei suoi confronti nell'ambito del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, temporaneamente sotto la guida saudita, appare di particolare interesse.

Anche se sono evidenti gli scopi dissuasivi dell'intervento normativo, Jensen ha infatti spiegato come il *welfare* danese sia «basato su un principio molto semplice, ovvero che lo Stato provvede e paga per chi non può permetterselo ma non per chi può farlo da sé». Un principio che vale, ha sottolineato, sia per i danesi che chiedono sussidi di disoccupazione che per i richiedenti asilo. In pratica, la Danimarca si accinge a esigere dai profughi un contributo al finanziamento delle spese di alloggio e per i sussidi che verranno erogati nei loro confronti.

L'estensione al nostro ordinamento di questa normativa appare indispensabile alla luce di molteplici ordini di motivi. La detta l'obiettivo maggior intensità dei flussi migratori che interessano il nostro Paese, vero e proprio ponte geografico tra l'Africa e l'Europa. La consiglia altresì anche la maggiore delicatezza della posizione fiscale italiana, posto che la Repubblica è gravata da un debito sovrano di dimensioni superiori al 130 per cento del prodotto interno lordo, che oltretutto non può neanche garantire con l'emissione di propria cartamoneta, a differenza di quanto possono fare i danesi.

La presente proposta di legge consta di tre articoli. Con il primo si introduce l'obbligo per l'immigrato irregolare – è tale chiunque entri nel territorio dello

Stato senza il documento o il visto richiesto – richiedente asilo o altra forma di protezione internazionale di dichiarare alle autorità di frontiera della Repubblica l'esatto ammontare del denaro a propria disposizione, nel quale sono compresi non soltanto i contanti ma anche i depositi accessibili tramite il *banking on line*, le carte di credito o le carte bancomat. Si prevede altresì che le autorità competenti verifichino la veridicità dei dati dichiarati e si introduce come sanzione per l'eventuale falsa dichiarazione il rigetto immediato della domanda di protezione o di asilo.

Il secondo articolo introduce invece il deposito cauzionale coatto vero e proprio, stabilendo che l'immigrato irregolare richiedente asilo o altra forma di protezione internazionale debba cedere alle autorità di frontiera tutto ciò che ecceda il limite di 1.000 euro.

Il deposito si estende anche alle carte di credito, alle carte bancomat e ai supporti che permettono l'accesso al *banking on line*. Viene però precisato come a tale deposito si attinga per finanziare in tutto o in parte le prestazioni sociali di cui l'immigrato irregolare sarà destinatario fino alla definizione della pratica concernente la sua domanda di asilo o di protezione internazionale.

All'atto dell'accoglimento, il residuo viene reso all'immigrato, ormai divenuto rifugiato. In caso di respingimento, viene invece avvocato dallo Stato, che lo userà per il rimpatrio di colui che è risultato un clandestino.

Le somme depositate dagli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successivamente più volte rifinanziato.

All'immigrato irregolare richiedente asilo o altra forma di protezione internazionale che nelle more della definizione del suo *status* riesca a trovare un lavoro regolare viene altresì richiesto, come accade in Svizzera, un contributo speciale pari al 20 per cento della propria remunerazione, direttamente prelevato alla fonte.

Il terzo articolo dispone la procedura accelerata di entrata in vigore della legge, assolutamente indispensabile data l'emergenza in atto.

Attesa la gravità del fenomeno che coinvolge l'Italia, si auspica la rapida approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dichiarazione obbligatoria).

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare richiedente asilo o altra forma di protezione internazionale, di seguito denominato « immigrato irregolare », è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 1 rese dall'immigrato irregolare.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dall'immigrato irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

ART. 2.

(Deposito cauzionale e contributo speciale).

1. All'immigrato irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

2. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefici garantiti all'immigrato irregolare

nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di asilo o di altra forma di protezione internazionale e il suo accoglimento o respingimento.

3. Gli immigrati irregolari che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

4. Le somme depositate dagli immigrati irregolari ai sensi della presente legge confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

5. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione internazionale la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita all'immigrato.

6. In caso di respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0038910